



**Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni**

Rif.:
KSK 11 5

Coira, 08 febbraio 2011

Comunicata per iscritto il:
16 febbraio 2011

Ordinanza

**Camera di esecuzione e fallimento
quale autorità di vigilanza sull'esecuzione e il fallimento**

Presidenza Brunner
Giudici Bochsler e Hubert
Attuario Conrad

Circolare concernente

Esecuzione del pignoramento/Pignoramento a distanza

1. L'autorità di vigilanza desume dal rapporto d'ispezione 2010 che alcuni uffici di esecuzione in alcuni circoli e regioni di esecuzione in singoli casi oppure addirittura regolarmente si limitano a convocare i debitori all'ufficio per scopo del pignoramento e per l'esecuzione del pignoramento.
2. Questo modo di procedere – denominato “pignoramento a distanza” (cosiddetta ‘Distanzpfändung’) da una parte della dottrina – ovvero il pignoramento fatto senza un sopralluogo, senza accertarsi di persona dell'assenza di oggetti pignorabili oppure senza stabilirne il valore di stima in base alla propria visione, è inammissibile e viola gli artt. 89 segg. LEF e la massima inquisitoria.

L'incombenza degli ufficiali di esecuzione e dei loro ausiliari di accertarsi loro stessi sul posto risulta già dal principio di base dell'obbligo di accertare i fatti d'ufficio (Winkler, *Kurzkommentar SchKG*, Basilea 2009, art. 91 n. 14). Già solo per questo motivo non può essere che il modo di agire standard sia quello di convocare il debitore all'ufficio di esecuzione e che le "visite a domicilio" vengano effettuate solo in caso non comparizione. Non ci si può fondare semplicemente sulle asserzioni del debitore. Il rilevamento in casi di pignoramenti va effettuato d'ufficio (BISchK 1963 pag. 141). Si è quindi tenuti a recarsi sul posto dove si trovano o potrebbero trovarsi dei beni pignorabili, di regola perciò nell'abitazione del debitore, nella sua impresa, al suo posto di lavoro o in altri posti dove esso passa il suo tempo, e va verificato in tale luogo se vi sono i beni indicati dal creditore o se necessario altri beni pignorabili (Fritzsche/Walder, *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, vol. I, Zurigo 1997, § 23 cifra 18; Lebrecht, *Basler Kommentar SchKG*, 2^a ed., 2010, art. 89 n. 17, art. 91 n. 13; Winkler, *op. cit.* art. 89 n. 13; Jaeger/Walder/Kull, *Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs*, 5^a ed., Zurigo 2006, art. 89 n. 13; Robert Joos, *Handbuch des Betreibungsbeamten der Schweiz*, Wädenswil 1964, pag. 123; DTF 89 IV 77 consid. 4b, 83 III 63; BISchK 1991 n. 42 consid. 2b, 1972 n. 27 consid. 1, 1962 n. 12; ZR 37 n. 28). Gli ufficiali di esecuzione devono cercare sostrato pignorabile e all'occasione di un pignoramento accertarsi di persona della presenza di oggetti pignorati, così com'è attribuito loro tale potere giusta l'art. 91 cpv. 3 LEF di far aprire località e contenitori. Dal punto di vista dell'ufficio di esecuzione vale quindi il principio della richiesta ('Holprinzip'). Il senso delle disposizioni degli artt. 89 segg. LEF e l'equa la salvaguardia degli interessi dei creditori esigono che vada fatta visita dal debitore per vedere cos'ha e come vive. Dalla premessa e dall'esperienza di vita secondo la quale non ci si può basare meramente sulle dichiarazioni del debitore risulta per forza la necessità primordiale di verificare sul posto la situazione di vita e quella finanziaria del debitore nel senso di un sopralluogo. Questa è la regola, favorita inoltre dalle disposizioni sull'ordine dei pignoramenti, sull'esame della qualità di bene impignorabile, sulla stima e sulle misure cautelari (artt. 92, 95, 97, 98 LEF; vedi anche Jaeger/Walder/Kull, *op. cit.*, art. 89 n. 13, con rinvio alla DTF 29 I 621). Solo dei motivi fondati e oggettivi permettono di differire da questa regola. Il ragionamento evidentemente fatto da alcuni uffici di esecuzione secondo cui il pignoramento di oggetti sarebbe divenuto largamente illusorio, dato che normalmente nell'abitazione del debitore spesso non si trova niente di pignorabile, è una dichiarazione di

forfait che non può diventare la norma. Che non ci sia niente da prendere rimane infine una mera presunzione, la quale di regola va verificata sul posto – per il primo pignoramento sempre, per debitori notori (“clienti regolari”) a dipendere della situazione oppure nel arco di periodi regolari.

In questo contesto vanno ricordate le conseguenze giuridiche dei vizi dei pignoramenti a distanza. Sotto alcune condizioni supplementari risulta una nullità che è da constatare d’ufficio, ad esempio se la distanza va oltre il limite del circolo di esecuzione, cioè se vi è incompetenza *ratione loci* (DTF 55 III 165; Walder, Kommentar SchKG, 2007, art. 22 n. 3, con rinvio alle DTF 106 III 100, 114 III 76 consid. 1; Ernst Blumenstein, Handbuch des Schuldbetreibungsrechts, Berna 1911, pag. 335), oppure qualora causa la mancanza di dichiarazione ufficiale non vi è stata esecuzione del pignoramento (DTF 97 III 22, 112 III 14; BISchK 1947 n. 32; ZR 37 n. 28), o quando sono pignorati valori che non sussistono, rispettivamente del sussistere dei quali l’ufficiale d’esecuzione non si è convinto di persona. In ogni caso però con il pignoramento a distanza si corre il rischio dell’annullabilità del pignoramento (DTF 89 IV 77 consid. 4b, 83 III 64 seg.; Lebrecht, op. cit., art. 89 n. 17; Winkler, op. cit., art. 89 n. 13; Jaeger/Daeniker, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis 1911-1945, Zurigo 1947, vol. I, art. 89 n. 4; BISchK 1991 n. 42).

Gli uffici di esecuzione sono quindi istruiti a prestare più attenzione al rispetto di queste regole nel pignoramento e nel esecuzione del pignoramento.

3. Vi sono principalmente due cause per la prassi eccessivamente indulgente nell’esecuzione dei pignoramenti. D’un lato risulta da diversi rapporti d’ispezione che alcuni uffici lavorano ai limiti delle loro capacità o che sono cronicamente sovraccarichi di lavoro; d’altro lato è noto che alcuni circoli di esecuzione si sono aggregati completamente o parzialmente a livello di distretto (Albula, Davos-Klosters, Inn, Surselva, Imboden). Gli interessati siano resi attenti al fatto che la tendenza corrente di aggregazioni di diversi circoli politici ad un ufficio di esecuzione unico – di principio accolta con favore dall’autorità di vigilanza – non può essere concepita come mera misura di risparmio nel senso che gli uffici di esecuzione devono essere in grado anche dopo un’eventuale aggregazione di adempiere i loro doveri conformemente alla legge e senza perdite a livello di quantità o qualità. In questo senso, laddove la prassi apparentemente comune di pignoramenti a distan-

za è riconducibile alla sotto-dotazione di personale, carenze strutturali o altre insufficienze organizzative, gli uffici interessati sono assegnati a rivolgersi immediatamente alla loro autorità di nomina. Va assolutamente evitato che la regola del pignoramento sul posto sia invertita e ridotta ad un'eccezione soltanto perché non si dispone di personale o tempo a sufficienza, oppure perché causa aggregazione i circoli di esecuzione si sono ingranditi al punto tale che le distanze fra i debitori e il rispettivo ufficio vengono repute troppo grandi. In circoli aggregati, dove necessario, sono da creare uffici esterni, semmai occupati anche solo temporaneamente. I circoli sono tenuti a mettere a disposizione degli uffici di esecuzione i mezzi e le risorse quantitativamente e qualitativamente necessarie per l'adempimento dei loro doveri tenor legge e giurisprudenza nel modo prescritto. La presente circolare va quindi in copia per conoscenza agli uffici di circolo. L'autorità di vigilanza si riserva di intervenire direttamente da loro in casi concreti.

4. Comunicazione agli:

- uffici di esecuzione del Cantone dei Grigioni
- uffici di fallimento del Cantone dei Grigioni
- ispettori degli uffici di esecuzione Philipp Annen, Gian Zanotta, Gion Cola

**Tribunale cantonale dei Grigioni
Camera di esecuzione e fallimento**

Il presidente

L'attuario



Brunner

Conrad